REPERTORIO N. 120729 RACCOLTA N. 46651

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di agosto, alle ore diciotto e minuti trenta presso la sala "Tellina Vallis" dell'Hotel Combolo in Via Roma n. 5, in Comune di

Teglio, 12 agosto 2021

Innanzi a me Giandomenico Schiantarelli, Notaio in Tirano, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor Schena Angelo nato a Sondrio (SO) il giorno 16 aprile 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE GRYTZKO MASCIONI", con sede in Tirano (SO) Piazza Basilica n. 30, codice fiscale numero 92018420148, costituita con atto a mio rogito del 30 dicembre 2003 numero 87685/27321 di repertorio, registrato a Tirano il 14 gennaio 2004 al numero 22 serie 1.

REGISTRATO
A SONDRIO
Addì 13 agosto 2021
Num. 8127 Serie 1T
Totale € 245,00

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi richiede di far constare col presente atto, le deliberazioni che sarà per prendere in sede straordinaria l'Assemblea dei soci convocata in questo luogo e giorno alle ore diciasette e minuti trenta, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Ricordo di Rezio Donchi, Presidente per sempre, a cura di Ernesto Ferrero;
2) Approvazione del verbale dell'assemblea del 12/8/2020;
3) Relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione nel 2020;
4) Esame e approvazione del bilancio consuntivo del 2020;
5) Esame e approvazione del bilancio preventivo del 2021;
6) Programma delle attività 2021.

Parte straordinaria

7) Modifica della sede sociale;
8) Modifiche allo Statuto per il suo adeguamento al Codice del Terzo Settore;
9) Varie ed eventuali.

Il signor Schena Angelo che, ai sensi dello articolo 8 dello statuto sociale, ha la Presidenza della Assemblea mi dichiara che sono già stati svolti i punti 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque) e 6 (sei) della parte ordinaria e che l'Assemblea ha deciso di trattare ora i punti della parte straordinaria, per cui chiama me Notaio a fungere da Segretario e quindi, rilevato e fatto constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello articolo 8 dello Statuto Sociale, mediante lettera raccomandata spedita a chi di diritto in data 2 agosto 2021;
- che l'Assemblea in prima convocazione convocata in questo stesso luogo il giorno 11 agosto 2021 alle ore sette è andata deserta come risulta da apposito verbale;
- che sono presenti quindici soci;
- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti il Vice Presidente Ernesto Ferrero e tutti i Consiglieri Carla Sacchi,

Cristina Pedrana, Ennio Galanga, Simone Zecca e Maurizio Gianola;
- che lo articolo 8 dello Statuto Sociale prevede che l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti;
per cui
d i c h i a r a
la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.
Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente propone all'Assemblea di trattare in maniera congiunta i punti all'ordine del giorno. Dopo aver ottenuto il consenso dell'Assemblea, inizia a regolarne la trattazione, espone i motivi che rendono opportuno:
- trasferire la sede sociale da Tirano (SO) Piazza Basilica n. 30 a Sondrio (SO) Via IV Novembre n. 20;
- apportare le modifiche allo statuto necessarie per rientrare tra gli "enti del terzo settore" così come regolato dall'art 101 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, soffermandosi in particolare sul fatto che l'associazione rientra tra le organizzazioni di volontariato regolate dagli art. 30 e seguenti del citato D.Lgs. 117/2017 e che quindi è necessario:
- modificare la denominazione assumendo quella di "ASSOCIAZIONE GRYTZKO MASCIONI, Ente del Terzo Settore", in sigla "ASSOCIAZIONE MASCIONI ETS";
- precisare che l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere:
= i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
= v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,
= w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociale e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alla figura e all'opera intellettuale e artistica di Grytzko Mascioni, nato a Villa di Tirano il giorno 1. dicembre 1936 e deceduto a Nizza (Francia) il 12 settembre 2003;
- precisare i diritti ed i doveri dei soci;
- regolare le modalità sia di ammissione di nuovi soci che di esclusioni di soci prevedendo che sia contro la mancata ammissione che contro il provvedimento di esclusione gli interessati potranno chiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea;
- meglio specificare le competenze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;

- prevedere la possibilità di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire che hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati iscritti da almeno tre mesi;
- prevedere che in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione siano devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs 2017 se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre organizzazioni di volontariato o Enti del terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

Il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo testo dello Statuto sociale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di trasferire la sede dell'Associazione da Tirano (SO) Piazza Basilica n. 30 a Sondrio (SO) Via IV Novembre n. 20;
- di adottare il nuovo statuto sociale composto da 21 (ventuno) articoli, nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea delibera inoltre di delegare al Presidente l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la validità delle sopra prese deliberazioni.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciannove e minuti quaranta.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive unitamente allo allegato con me Notaio, alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per sei intere pagine e fin qui di questa settima.

F.to Angelo Schena

Giandomenico Schiantarelli L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 120729/46651

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'"Associazione Grytzko Mascioni, Ente del Terzo Settore", in sigla "Associazione Mascioni ETS", Associazione culturale senza fini di lucro.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Sondrio.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di reperire altre sedi, anche periferiche e operative, in località diverse, in Italia e all'estero, ove sussista l'interesse dei soci per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 3 - SCOPI

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociale e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alla figura e all'opera intellettuale e artistica di Grytzko Mascioni, nato a Villa di Tirano il giorno 1. dicembre 1936 e deceduto a Nizza (Francia) il 12 settembre 2003.

2. A tal fine l'Associazione promuove, realizza e incoraggia ogni iniziativa, sia in Italia che all'estero, volta a raggiungere lo scopo; collabora con enti, istituzioni e privati, sia italiani che esteri, interessati all'approfondimento, allo studio e alla divulgazione e conservazione dell'opera di Mascioni e dello spirito che ne ha animato la poliedrica attività.

ART. 4 - FUNZIONI E AZIONI

1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione si avvarrà dell'opera di volontari oltre che di altri Enti del Terzo Settore o di associazioni che agiscono comunque senza finalità dl lucro.

2. Potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi, partecipare a iniziative, analoghe nei contenuti, di altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità dl lucro, Cooperative Sociali, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'Associazione potrà inoltre, sempre sulla base dei suoi scopi e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti Pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accredita-

mento e convenzione, ai sensi del titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:

- di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dei decreti delegati.

ART. 5 - SOCI

1. I soci si distinguono in:

A) Soci ordinari

B) Soci sostenitori

C) Soci onorari

2. Possono essere ammessi ad aderire all'Associazione tutte le persone, associazioni, enti e istituzioni, italiani ed esteri, che ne facciano domanda e che provvedano a versare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. I soci che non avranno versato la quota associativa entro il 12 agosto di ogni anno saranno considerati decaduti.

4. Sono soci onorari, esonerati dal pagamento della quota associativa, coloro che verranno riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, per meriti particolari in relazione agli scopi sociali.

ART. 6 - DIRITTI

1. I soci in regola con le quote sociali hanno il diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di usufruire dei vantaggi inerenti la sua organizzazione.

ART. 7 - DECADENZA

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.

2. L'indegnità verrà dichiarata dall'Assemblea e comunicata al socio. Valgono le norme di cui all'art. 24 codice civile.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Revisore dei Conti.

2. Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, anche fuori dalla sede sociale, mediante comunicazione, da inviarsi tramite posta elettronica, diretta a ciascun socio (quale risulta dal libro soci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso deve chiaramente indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. L'Assemblea in seconda convocazione dovrà essere indetta non prima di un'ora di quella in prima convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata anche a richiesta scritta di almeno tre soci fondatori.
5. Se gli amministratori non vi provvedono, valgono le norme previste dall'art. 20 del codice civile.
6. L'Assemblea delibererà sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto demandato per legge o per statuto o che venisse ad essa sottoposto dagli organi competenti.
7. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio.
8. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Vice Presidente.
10. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
11. L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci.
12. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e obbligano tutti indistintamente i soci.
14. Per la modifica dello statuto sono sufficienti le presenze e le maggioranze innanzi previste per l'Assemblea in prima e in seconda convocazione.
15. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
16. Il bilancio d'esercizio deve essere inviato ai soci unitamente alla convocazione e deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono sempre rieleggibili.
2. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, sottoponendo la nomina alla ratifica dell'Assemblea annuale.
3. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione dell'Associazione.
5. Ad esso spetta di stabilire le quote associative, nonché di disporre, sia a titolo oneroso che gratuito, del patrimonio mobiliare e immobiliare, sua direzione e gestione.
6. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo potrà in ogni tempo e per qualsiasi eventualità, caso o negozio, delegare in tutto o in parte i propri poteri e attribuzioni e l'uso della firma sociale a un consigliere; potrà inoltre no-

minare e revocare procuratori, direttori, dirigenti, istruttori, consulenti e quanti altri, delegando loro, con o senza garanzia, modalità e funzioni proprie del Consiglio.

8. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a tre sedute consecutive del Consiglio.

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a semplice maggioranza dei partecipanti alla votazione, il Presidente.

2. Con le stesse modalità può eleggere uno o due vice presidenti, il segretario e il tesoriere.

3. Il Presidente o le persone con poteri delegati nei limiti della delega, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

5. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ART. 12 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri e comunque almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.

2. La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante avviso scritto da inviarsi a tutti i Consiglieri tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza motivata può essere convocato anche senza il rispetto dei termini di cui sopra.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. I verbali della riunione del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

1. Il controllo dell'amministrazione spetta a un Revisore dei Conti, che viene eletto dall'Assemblea per tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Revisore dei Conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali e i bilanci, e riferisce con relazioni scritte sul rendiconto finanziario all'Assemblea Ordinaria.

3. Ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, da istituirsi ove ne sussistano i presupposti di legge, si compone di uno o tre membri effettivi di cui almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
3. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
8. L'attività dei componenti dell'Organo di Controllo è gratuita.
9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle relative adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - MODALITA' DI VOTO

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, fatta eccezione per quelle concernenti l'elezione alle cariche sociali, le quali devono avvenire per voto segreto.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) Libro dei Soci;
b) Libro dei verbali delle Assemblee;
c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
d) Libro dei bilanci consuntivi e preventivi e relative scritture contabili;
e) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove esistente.
2. I Libri sono redatti e conservati dal Segretario o da persona da lui delegata, eccezion fatta del Libro di cui alla lettera e) che è redatto e conservato a cura dell'Organo di Controllo.
3. Tutti i libri sociali possono essere tenuti anche in formato elettronico.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) somme versate dai soci;
b) contributi ed erogazioni che venissero concessi da Enti Locali, Nazionali o Internazionali, ovvero da persone fisiche o giuridiche;
c) beni mobili e immobili che l'Associazione acquisirà a titolo gratuito od oneroso;

d) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

2. I Mezzi Finanziari sono costituiti da:

a) quote sociali che verranno versate dai soci, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) ogni altra entrata che incrementi l'attivo sociale.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione (salvo quanto previsto dall'art. 24 codice civile per l'esclusione dall'Associazione) alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno de bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione è sottoposta dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due fiduciari, scelti fra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione.

3. L'eventuale saldo attivo sarà devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi o ad altri enti secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 21 - NORME GENERALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile che regolano la materia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

F.to Angelo Schena

Giandomenico Schiantarelli L.S.